ISTITUZIONE DEI COMITATI DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

Art. 7

Membri stranieri di origine italiana

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, possono far parte del comitato dell'emigrazione italiana, per cooperazione, previo assenso delle autorita' locali, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il comitato eletto. A tal fine le associazioni di emigrati italiani che operino nella circoscrizione consolare a favore degli emigrati stessi da almeno cinque anni, previa verifica del comitato, designano, nell'osservanza dei rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. Ciascun componente del comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di voti pari a quello dei membri da cooptare. Sono eletti coloro che riportino almeno la meta' piu' uno dei voti del comitato.

Versione in vigore dal 6 giugno 1985, non più in vigore dal 8 luglio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana
Estremi	Legge 8 maggio 1985, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dei-comitati-dell-emigrazione-italiana/art-7-membri-stranieri-di-origine-italiana/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it